



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

**DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N°. 59 del 08/06/2018

**Oggetto: Disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2017.
Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000.**

L'anno 2018 il giorno 08 del mese di giugno alle ore 19:10 presso la sede municipale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Fabio COLAPINTO**

con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Marcella CALIA, ha adottato la presente deliberazione con i poteri del **Consiglio Comunale**.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
Data: 08/06/2018

Responsabile del Servizio
f.to STEFANO LANZA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
Data: 08/06/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to STEFANO LANZA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09.06.2016 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016 con un disavanzo di amministrazione di € 4.369.421,09;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri Consiglio Comunale n. 58 del 08.06.2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 con un disavanzo di amministrazione di € 6.516.493,19;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 02.07.2015 con la quale si è stabilito di prendere atto del "maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui" pari ad € 7.745.239,81 e di ripianarlo in n. 30 esercizi a quote annuali costanti di € 258.174,66, garantendo la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044 del maggior risultato negativo quantificato;

Accertato che il disavanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto dell'esercizio 2017 di € 6.516.493,19, al netto della quota del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 è pari ad € 2.449.933,74, è peggiorato rispetto al disavanzo al 1/1/2017 come risulta dal seguente prospetto

a)	DISAVANZO AL 31/12/2016	4.369.421,09
b)	QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	302.861,64
c)	DISAVANZO RESIDUO ATTESO (a-b)	4.066.559,45
d)	DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO	6.516.493,19
e)	QUOTA NON RECUPERATA DA APPLICARE AL BILANCIO 2018 (c-d) (solo se valore positivo)	2.449.933,74

Visto l'art. 188, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che:

..... L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186:

- a. è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione;

- b. può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;

Vista la delibera della Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie n. 30/2016/QMIG che testualmente recita:

“.....L'art. 188, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo: a) l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo; b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate. Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l'organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento. In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l'incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale.”

Vista altresì la delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna del 07/12/2016 che testualmente recita:

“.....Sulla base delle considerazioni che precedono e tenuto conto del principio di diritto formulato nella richiamata delibera, la Sezione osserva quanto segue. L'accertamento del disavanzo di amministrazione da parte dell'organo (commissario prefettizio) che, per un limitato periodo di tempo, si occupa della gestione dell'ente locale in sostituzione degli organi 7 elettivi, impone al predetto organo l'adozione di provvedimenti idonei a recuperare l'eventuale disavanzo accertato in sede di approvazione del rendiconto di un determinato esercizio. Ciò non impedisce però che, a seguito dello svolgimento di elezioni amministrative cui consegua la formazione dei nuovi organi di gestione ordinaria dell'ente locale, l'organo consiliare competente possa modificare la delibera adottata dal commissario prefettizio relativa al recupero del disavanzo, purché ciò avvenga nei limiti del rispetto dei vincoli temporali imposti dall'articolo 188 TUEL (ripiano anche pluriennale, ma di durata massima triennale e limite della consiliatura) e sempreché la decisione trovi il suo fondamento in una diversa valutazione della sostenibilità finanziaria del nuovo piano di recupero del disavanzo. Resta fermo, comunque, come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella delibera sopra citata che, qualora la misura di risanamento triennale di cui all'art. 188 TUEL non sia sufficiente a ripristinare gli equilibri di bilancio, l'ente locale dovrà ricorrere ad “altre eventuali e più radicali misure quali il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto”

Accertato che le cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione sono da individuare nella eccessiva quantità di debiti fuori bilancio di cui all'art. 193, comma 2, lett.

a) ed e) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenze esecutive e dall'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191;

Ritenuto di dover ripianare il disavanzo di amministrazione di € 2.449.933,74 negli esercizi 2018/2020, relativi alla durata della consiliatura, con l'utilizzo delle economie di spesa corrente derivanti dai debiti fuori bilancio;

Ritenuto di individuare le seguenti misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo mediante:

- a riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi mediante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- b riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'incremento del Fondo rischi

- spese legali;
- c Rinegoziazione dei mutui contratti
- d Rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie;
- e Maggiore incisività nel contrasto all'evasione;
- f Ricognizione della spesa;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/ 2000 (Allegato);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità; **Tutto** ciò premesso;

PROPONE

- 1. Di approvare** il ripiano della quota del disavanzo di amministrazione di € 2.449.933,74, risultante dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, approvato con propria deliberazione assunta in data odierna, negli esercizi 2018/2020, relativi alla durata della consiliatura, finanziato mediante le minori spese derivanti dai debiti fuori bilancio.
- 2. Di applicare** agli esercizi 2018/2020, relativi alla durata della consiliatura, le seguenti quote del ripiano del disavanzo di amministrazione:
Anno 2018 € 816.644,58;
Anno 2019 € 816.644,58;
Anno 2020 € 816.644,58.
- 3. Di iscrivere** nei bilanci degli esercizi 2018/2020, relativi alla durata della consiliatura, le previsioni di spesa, per la quota di disavanzo a carico dei rispettivi esercizi finanziari.
- 4. Di dare atto** che la quota residua del maggior disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 pari ad € 6.970.715,83 è ripianata in quote annuali costanti di € 258.174,66, garantendo la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044, come stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 02.07.2015.
- 5. Di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e al rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta che precede,

Ritenutola meritevole di accoglimento;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

In considerazione che Le premesse del presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

1. Di approvare il ripiano della quota del disavanzo di amministrazione di € 2.449.933,74, risultante dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, approvato con propria deliberazione assunta in data odierna, negli esercizi 2018/2020, finanziato mediante le minori spese derivanti dai debiti fuori bilancio.
2. Di applicare agli esercizi 2018/2020, le seguenti quote del ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 di € 816.644,58:
Anno 2019 € 816.644,58;
Anno 2020 € 816.644,58.
3. Di iscrivere nei bilanci degli esercizi 2018/2020, le previsioni di spesa, per la quota di disavanzo a carico dei rispettivi esercizi finanziari.
4. Di dare atto che la quota residua del maggior disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 pari ad € 6.970.715,83 è ripianata in quote annuali costanti di € 258.174,66, garantendo la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044, come stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 02.07.2015.
5. Di applicare tutte misure correttive di seguito riportate:
 - a) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi mediante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del D.Lgs, n. 267/2000;
 - b) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'incremento del Fondo rischi spese legali;
 - c) Rinegoziazione dei mutui contratti
 - d) Rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie;
 - e) Maggiore incisività nel contrasto all'evasione tributaria;
 - f) Ricognizione della spesa;
 - g) Di effettuare monitoraggio degli equilibri di bilancio con cadenza trimestrali;
6. Rinviare a successiva delibera di Consiglio Comunale, da adottare entro e non oltre il 31 luglio, l'individuazione puntuale delle modalità di copertura del maggiore disavanzo negli esercizi 2018-2020;
7. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e al rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
8. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

f.to Dott. Fabio COLAPINTO

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Marcella CALIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

A) è divenuta esecutiva il giorno 08/06/2018

perché dichiara immediatamente eseguibile

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

B) è stata pubblicata in data 18/06/2018 (N° 1004 Registro Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, Lì 18/06/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Arcangelo Libera

COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Verbale nr. 15 del 08/06/2018	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto "Disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2017. Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000.
--	---

Il Revisore dei Conti dott. Antonio Benegiamo nominato con delibera nr. 31 del 30/05/2016,

Vista

- la richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario del 08/06/2018, con la quale si chiede di esprimere il parere in merito alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto "Disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2017. Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000.";

Richiamato

- il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017, in corso di approvazione, che presenta un disavanzo di amministrazione di € 6.516.493,19
- la propria Relazione sullo schema di rendiconto 2017 di cui al verbale nr. 14 dell'8/6/2018, trasmessa in data odierna al Comune di Pulsano;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 02.07.2015 con la quale si è stabilito di prendere atto del "maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui" pari ad € 7.745.239,81 e di ripianarlo in n. 30 esercizi a quote annuali costanti di € 258.174,66, garantendo la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044 del maggior risultato negativo quantificato;

Preso atto

- che il disavanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto dell'esercizio 2017 di € 6.516.493,19, al netto della quota del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016, è pari ad € 2.449.933,74;

Visto

- l'art. 188, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che:
L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'articolo 186, è

immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

- la delibera della Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie n. 30/2016/QMIG che testualmente recita:

".....L'art. 188, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo: a) l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo; b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate. Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l'organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di

risanamento. In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l'incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale."

- la delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna del 07/12/2016 che testualmente recita:

".....Sulla base delle considerazioni che precedono e tenuto conto del principio di diritto formulato nella richiamata delibera, la Sezione osserva quanto segue. L'accertamento del disavanzo di amministrazione da parte dell'organo (commissario prefettizio) che, per un limitato periodo di tempo, si occupa della gestione dell'ente locale in sostituzione degli organi 7 elettivi, impone al predetto organo l'adozione di provvedimenti idonei a recuperare l'eventuale disavanzo accertato in sede di approvazione del rendiconto di un determinato esercizio. Ciò non impedisce però che, a seguito dello svolgimento di elezioni amministrative cui consegua la formazione dei nuovi organi di gestione ordinaria dell'ente locale, l'organo consiliare competente possa modificare la delibera adottata dal commissario prefettizio relativa al recupero del disavanzo, purché ciò avvenga nei limiti del rispetto dei vincoli temporali imposti dall'articolo 188 TUEL (ripiano anche pluriennale, ma di durata massima triennale e limite della consiliatura) e sempreché la decisione trovi il suo fondamento in una diversa valutazione della sostenibilità finanziaria del nuovo piano di recupero del disavanzo. Resta fermo, comunque, come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella delibera sopra citata che, qualora la misura di risanamento triennale di cui all'art. 188 TUEL non sia sufficiente a ripristinare gli equilibri di bilancio, l'ente locale dovrà ricorrere ad "altre eventuali e più radicali misure quali il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto

Esaminata

- la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario summenzionata che prevede il ripiano della quota del disavanzo di amministrazione di € 2.449.933,74, risultante dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, negli esercizi 2018/2020, relativi alla durata della consiliatura, finanziato

mediante le minori spese derivanti dai debiti fuori bilancio.

Tenuto conto

- che la proposta di deliberazione in esame, seppur conforme alle norme sopra richiamate, non individua in maniera puntuale le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2018/2020;

Esprime

sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere favorevole con riserva, fissando il termine del 31/07/2018, al fine di individuare, con puntualità, le modalità di copertura del maggior disavanzo negli esercizi 2018/2020, specificando sin d'ora che *qualora la misura di risanamento triennale di cui all'art. 188 TUEL non sia sufficiente a ripristinare gli equilibri di bilancio, l'ente locale dovrà ricorrere ad "altre eventuali e più radicali misure quali il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto.*

Pulsano, 08/06/2018

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Antonio Benegiamo

